

CAMERA DEI DEPUTATI N. 459

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **CENTO**

Modifiche alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, in materia di contrasto dei fenomeni di violenza in occasione di manifestazioni sportive

Presentata il 4 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel nostro Paese, di fronte ad episodi di violenza eclatanti che mettono a nudo situazioni di emergenza, solitamente vengono emanate normative eccezionali e sempre più severe. Queste normative sono spesso il frutto di una situazione contingente che produce un forte clima di emotività, alimentato anche dalle campagne giustizialiste condotte sui *mass-media*. Questo è quanto è successo anche con la legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento delle competizioni agonistiche, ma soprattutto con le successive modifiche apportate dal decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 45. Infatti, soprattutto le modifiche introdotte nel 1995

sono frutto di episodi particolarmente violenti (basti pensare al grave ferimento del vicequestore di Brescia avvenuto alla fine del 1994, o alla morte del tifoso del Genoa, Vincenzo Spagnolo, avvenuta il 29 gennaio 1995), che hanno fortemente scosso l'opinione pubblica.

È giusto che queste norme vengano riviste con un occhio più critico e distante dal clima emotivo che le ha ispirate, per valutare così la loro efficacia in rapporto alla situazione di emergenza che devono contrastare, la loro capacità di colpire i veri responsabili dei reati ed anche le garanzie di difesa che questi provvedimenti devono offrire a coloro che ne sono colpiti.

Ecco perché, con la presente proposta di legge si chiede di apportare dei correttivi alle norme in vigore in materia di

tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche. Infatti, in Italia, finora l'unica risposta per arginare il fenomeno del tifo violento è stata l'adozione sempre maggiore di misure di ordine pubblico e di controllo sociale.

Si è così delegato alle sole Forze dell'ordine il compito di contenere, reprimere e punire il tifo violento. Il risultato, come appare anche dagli ultimi dati in nostro possesso, è una maggiore tensione intorno ai campi da gioco e l'exasperazione del conflitto, non tanto tra ultrà delle opposte tifoserie, ma tra ultrà e Forze dell'ordine.

Per questo motivo, uno dei correttivi proposti per arginare, in maniera più efficace, i comportamenti violenti è l'introduzione, a fianco dei provvedimenti repressivi, di misure di intervento sociale, con politiche non tanto mirate a controllare ed a reprimere, ma capaci di analizzare i motivi di questa violenza e di incidere, con un lavoro di lungo periodo, sulla mentalità che sta alla base di certi atteggiamenti.

Il problema principale della legge n. 401 del 1989 è l'amplessissima discrezionalità riconosciuta al questore nella decisione circa l'irrogazione della diffida e dell'obbligo di firma. Pertanto le proposte di modifica al comma 1 dell'articolo 6 tendono a limitare questa discrezionalità:

a) stabilendo che la diffida e l'obbligo di firma continuino a poter essere irrogati anche a chi, senza aver compiuto necessariamente un reato, abbia però « incitato, inneggiato o indotto alla violenza », ma solo quando all'incitamento o all'induzione abbia fatto seguito il verificarsi di fatti di violenza;

b) obbligando il questore a fornire una motivazione precisa al provvedimento, la cui irrogazione si prevede debba essere

giustificata da « elementi di fatto, obiettivamente rilevanti » (articolo 1 della proposta di legge).

Il testo vigente del comma 2 dell'articolo 6 della legge n. 401 del 1989 prevede che la firma debba essere apposta solo presso l'ufficio o il comando di polizia competente territorialmente per il luogo di residenza dell'interessato, oppure in altro comando od ufficio indicato però dal questore stesso. Così l'obbligo di firma di fatto si trasforma in un obbligo di residenza, sia pure limitato ai giorni ed alle ore in cui si svolgono le competizioni interdette, con evidenti problemi di incompatibilità costituzionale della norma. La nuova formulazione proposta per il comma 2, senza permettere l'elusione della prescrizione, intende consentire all'interessato di recarsi a firmare, nei giorni e negli orari in cui si svolgono le competizioni agonistiche interdette, anche in uffici di polizia situati in luoghi diversi da quello di residenza così come indicati dall'interessato (articolo 2 della proposta di legge).

Ancora, le politiche di contenimento repressivo della violenza sportiva hanno mostrato di essere da sole inefficaci, perché non solo non riescono a provocare una diminuzione del fenomeno, ma colpiscono spesso in modo irrazionale e senza criteri uniformi. Le modifiche al comma 3 dell'articolo 6 della legge n. 401 del 1989 mirano a rendere più organico il testo normativo per rendere più coerente ed efficace l'azione delle Forze dell'ordine (articolo 3 della proposta di legge).

L'articolo 4 della proposta di legge, prevedendo, infine, l'introduzione dell'articolo 6-bis della legge n. 401 del 1989, ha lo scopo di responsabilizzare le amministrazioni pubbliche verso politiche attive per la prevenzione sociale della violenza nel tifo sportivo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 45, dopo le parole: « indotto alla violenza » sono inserite le seguenti: « e nell'ipotesi che si siano verificati fatti violenti »; e dopo le parole: « il questore può » sono inserite le seguenti: « , sulla base di elementi di fatto obiettivamente rilevanti, ».

ART. 2.

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 45, dopo le parole: « specificamente indicato, » sono inserite le seguenti: « anche dall'interessato, ».

ART. 3.

1. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 45, è sostituito dal seguente:

« 3. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto a decorrere dalla prima competizione successiva alla notifica all'interessato e sono comunicate al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Il pubblico ministero, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui al presente articolo, entro quarantotto ore dalla notifica dei provvedimenti, ne chiede la convalida al giudice

per le indagini preliminari del tribunale competente per territorio. Nel giudizio di convalida deve essere sentito l'interessato che, anche tramite un proprio difensore, può presentare memorie difensive e testimoni. Le prescrizioni cessano di avere efficacia se la convalida non è disposta nei successivi cinque giorni ».

ART. 4.

1. Dopo l'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, come da ultimo modificato dalla presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 6-bis. — (*Politiche di intervento sociale*) — 1. Al fine di prevenire fenomeni di violenza e di intolleranza in ambito sportivo, lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono politiche di intervento sociale rivolte alle situazioni a rischio di violenza, in particolare con il sostegno di iniziative specifiche attivate dal privato sociale o da associazioni di tifosi ».

